



ASSOCIAZIONE
MARCHI
STORICI
D'ITALIA

**COME CAMBIA
IL FONDO
SALVAGUARDIA
IMPRESE
PER I MARCHI
STORICI**

(ART. 43 DL 34/2020)

CON LA RIFORMA INTRODotta
DALL'ART. 2, LEGGE 11 MARZO 2026, N. 34
LEGGE ANNUALE SULLE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE"

UNA SVOLTA
CHE TRASFORMA IL FONDO
IN UNO STRUMENTO DI SVILUPPO
PER I MARCHI STORICI

MARZO 2026

PRIMA DELLA RIFORMA

- Il Fondo per la salvaguardia delle imprese era stato istituito nel 2020 per sostenere aziende in difficoltà economico-finanziaria.
- La finalità principale era evitare la chiusura e garantire la continuità produttiva e occupazionale.
- Le imprese in crisi potevano essere cedute a terzi soggetti, senza vincoli particolari sul profilo degli acquirenti.
- In questo assetto, lo strumento aveva una funzione prevalentemente difensiva, limitata al sostegno delle imprese in difficoltà.

NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RIFORMA 2025

CON LA LEGGE ANNUALE SULLE PMI 2025, L'ART. 43 DEL DL 34/2020 È STATO MODIFICATO CON DUE NOVITÀ PRINCIPALI:

- Soglia minima di 20 dipendenti per le imprese titolari di Marchio Storico che accedono al Fondo per operazioni di salvataggio e ristrutturazione.
- Introduzione della possibilità, per le imprese titolari di Marchio Storico, di **acquisire aziende in crisi con più di 20 dipendenti**, purché operanti in settore omogeneo.

Si passa così da un Fondo che serviva solo a “salvare” aziende in crisi, a uno strumento che diventa anche **leva di crescita per i Marchi Storici**.

TABELLA DI CONFRONTO: TESTO PREVIGENTE VS. NUOVO TESTO

(art. 43, comma 2, Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34)

TESTO PREVIGENTE

2. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

NUOVO TESTO

2. Il Fondo è finalizzato:
 - a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti superiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;
 - b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a), con un numero di dipendenti superiore a 20, da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente.

PUNTI CHIAVE E DIFFERENZE SOSTANZIALI RISPETTO AL TESTO PREVIGENTE

OPPORTUNITÀ PER I MARCHI STORICI CON NUOVA FINALITÀ DEL FONDO: ACQUISIZIONI INTRA-FILIERA (lettera b)

- Il Fondo viene esteso a finanziare l'acquisizione di imprese in difficoltà indicate alla lettera a) da parte di imprese titolari di Marchi Storici iscritte al Registro.
- **La soglia >20 è espressamente riferita all'impresa acquisita** (cioè l'impresa in crisi deve avere >20 dipendenti). Il testo NON richiede che l'impresa acquirente titolare del Marchio Storico abbia >20 dipendenti.
- L'acquisizione è ammessa purché l'acquirente operi in **settore omogeneo** rispetto all'acquisita (coerenza di filiera).
- Effetto: si favorisce il **rafforzamento di filiere storiche e la crescita per linee esterne**, con logica di consolidamento del tessuto industriale.

Prima della riforma

- Il Fondo sosteneva solo la ristrutturazione e il salvataggio.
- Le imprese in crisi potevano essere cedute a qualunque soggetto terzo.
- Nessuna soglia minima per le imprese titolari di Marchio Storico.

Dopo la riforma

- Oltre al salvataggio, diventa possibile l'acquisizione da parte dei Marchi Storici.
- L'acquirente deve essere un'impresa titolare di Marchio Storico iscritta al Registro.
- L'operazione deve avvenire all'interno di un settore omogeneo.

PUNTI CHIAVE E DIFFERENZE SOSTANZIALI RISPETTO AL TESTO PREVIGENTE

SOGLIA MINIMA PER I MARCHI STORICI (salvataggio diretto)

- **Prima:**
tutti i titolari di Marchi Storici iscritti potevano accedere (nessuna soglia di addetti).
- **Dopo (lettera a):**
per il salvataggio/ristrutturazione, si richiede che i Marchi Storici iscritti abbiano numero di dipendenti **superiore a 20**. Questo sposta in legge una soglia già presente nel DM 29/10/2020.

Società di capitali (anche se non Marchio Storico)

- Rimane confermata la regola originaria: le società di capitali con ≥ 250 dipendenti in difficoltà restano ricomprese.

Imprese strategiche

- Invariata la clausola che consente accesso indipendentemente dal numero di occupati se sono titolari di beni o rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

Dotazione finanziaria

- La dotazione del Fondo rimane invariata → la modifica è a costo zero per la finanza pubblica.

TABELLA COMPARATIVA “PRIMA / DOPO”

CATEGORIA	NORMATIVA PREVIGENTE	CON LA NUOVA NORMATIVA	IMPATTO PRATICO
MARCHI STORICI	Tutte le imprese titolari di Marchi Storici iscritte (nessuna soglia)	Solo Marchi Storici con >20 dipendenti possono accedere per salvataggio/ristrutturazione (lettera a). Tutti i Marchi Storici possono acquisire aziende della lettera a) se in crisi con >20 dipendenti e stesso settore	Allineamento dei requisiti di accesso e introduzione di uno strumento aggiuntivo per la crescita dei Marchi Storici tramite acquisizioni intra-filiera
SOCIETÀ DI CAPITALI	Società di capitali con ≥250 dipendenti in crisi	Invariato	Nessuna modifica
IMPRESE STRATEGICHE	Accesso indipendente dalla dimensione se strategiche per interesse nazionale	Invariato	Nessuna modifica
USO DEL FONDO	Solo salvataggio e ristrutturazione	a) Salvataggio/ristrutturazione (con soglia >20 per Marchi) b) Acquisizione intra-filiera : imprese titolari di Marchi Storici iscritte possono acquisire imprese in crisi con >20 dipendenti , se settore omogeneo	Introduce leva M&A; Fondo attivo su consolidamento di filiere; più strumenti rispetto al passato
SOGLIA PER ACQUIRENTE (Marchio Storico)	-	Nessuna soglia esplicita : l'acquirente titolare di Marchio Storico non è vincolato a >20 dipendenti nel testo	Consente anche a piccoli Marchi Storici di acquisire imprese più grandi (con >20 dipendenti)
Finanziamento	Dotazione stabilita	Dotazione invariata (relazione tecnica)	Nessun onere aggiuntivo dichiarato

ANALISI DELLA RIFORMA

1. IN SINTESI

La riforma seleziona i beneficiari per interventi diretti (escludendo Marchi Storici micro), ma introduce uno strumento proattivo: il Fondo può sostenere **acquisizioni intra-filiera**.

Cruciale: anche Marchi Storici piccoli (sotto 20 addetti) possono essere acquirenti, purché acquisiscano imprese in crisi con più di 20 addetti, il che apre potenziali dinamiche di consolidamento inaspettate. Sono tuttavia esclusi i Marchi Storici piccoli (sotto 20 addetti) dagli interventi diretti del Fondo per operazioni di salvataggio e ristrutturazione (lettera “a” della norma).

2. PERCHÉ È IMPORTANTE

La riforma ha una valenza strategica:

- **Valorizza le imprese titolari di Marchio Storico**, riconoscendone il ruolo centrale.
- **Rafforza la filiera del Made in Italy**, evitando la frammentazione.
- **Contrasta acquisizioni da parte di gruppi esteri**, che spesso dispongono di più capitali.
- Garantisce la **tutela dei posti di lavoro** e il radicamento territoriale delle imprese. In sintesi: è uno strumento che coniuga tutela occupazionale e sviluppo industriale.

ANALISI DELLA RIFORMA

3. RISULTATO PER I MARCHI STORICI CHE ORA SI RAFFORZANO

Grazie a questa modifica normativa, le imprese titolari di Marchio Storico hanno:

- Nuove opportunità di **crescita e consolidamento**, potendo integrare realtà della filiera.
- Maggiore **competitività internazionale**, rafforzando dimensioni e capacità produttiva.
- Un meccanismo di **difesa del patrimonio industriale italiano**, che riduce il rischio di acquisizioni da parte di capitali esteri.
- **Marchi Storici medi e grandi (>20 dip.):** mantengono accesso diretto e possono usare leva M&A internamente.
- **Marchi Storici piccoli con capacità di acquisizione o partner finanziari:** pur non avendo accesso diretto per la ristrutturazione se sotto 20 addetti, possono agire come acquirenti (senza soglia) e utilizzare il Fondo per rilevare imprese in difficoltà >20 dip. - questo può permettere crescita rapida tramite M&A.
- **Filiere** che beneficiano di consolidamento: maggiore integrazione produttiva e resilienza della filiera.

4. CONDIZIONI PER UNO STRUMENTO EFFICACE E INCLUSIVO

- **Leva per ricomporre filiere:** se accompagnata da criteri di condizionalità (piano industriale, impegno occupazionale, clausole anti-delocalizzazione), la misura può rinforzare poli industriali storici.
- **Strumenti complementari:** creare una «due diligence pubblica» e linee guida per valutare l'adeguatezza degli acquirenti (capacità finanziaria, piano di integrazione, governance).
- **Sostegno ai micro-marchi:** predisporre un programma parallelo (fondi rotativi, incentivi a PMI buyer, incubazione di filiere locali) per evitare perdita di tessuto imprenditoriale identitario.
- **Trasparenza e reporting:** utile prevedere obblighi di trasparenza sugli interventi del Fondo, con monitoraggio dell'impatto occupazionale e territoriale dopo 1, 3 e 5 anni.

IL RUOLO DELL'ASSOCIAZIONE MARCHI STORICI D'ITALIA

QUESTA RIFORMA È ANCHE IL FRUTTO DEL LAVORO DELL'ASSOCIAZIONE MARCHI STORICI D'ITALIA, CHE HA PROMOSSO E SOSTENUTO LA MODIFICA NORMATIVA PRESSO LE ISTITUZIONI.

- L'Associazione ha portato la **voce delle imprese storiche** nei tavoli istituzionali.
- Ha contribuito a disegnare una **norma più aderente alle esigenze** delle aziende titolari di Marchio Storico.
- Continuerà a lavorare per **rafforzare la rappresentatività del comparto** e proporre strumenti a sostegno delle eccellenze italiane.

OGGI PIÙ CHE MAI È IMPORTANTE RAFFORZARE IL NETWORK DEI MARCHI STORICI:

- Per dare maggiore forza istituzionale al comparto.
- Per condividere opportunità, esperienze e buone pratiche.
- Per costruire insieme nuove proposte normative a sostegno delle nostre imprese.

UNIRSI ALL'ASSOCIAZIONE MARCHI STORICI D'ITALIA SIGNIFICA FAR PARTE DI UN PROGETTO COMUNE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL VERO MADE IN ITALY.



L'ASSOCIAZIONE MARCHI STORICI D'ITALIA
SUPPORTA LE IMPRESE ISCRITTE AL REGISTRO
PER L'ACCESSO AL FONDO.

Per maggiori informazioni

direzione@marchistorici.com

segreteria@marchistorici.com